PER

La Sig. Ciroffi.

Nella Corte Suprema di Giustizia.

NAPOLI 1822.

DALLA TIPOGRAFIA DEL GIORNALE ENCICLOPEDICO

Strada S. Biase de' Libraj. Palazzo della Riccia. N.39.

FATTO.

Nel giugno dell' anno 1820 la sig. Ciroffi ritirossi dal domicilio del marito in quello della madre, ove fu subito citata ad istanza dello stesso marito, tanto affinchè tornasse presso di lui, quanto anche perchè gli restituisse talune gioje, contante, e biancherie, che disse aver seco la moglie asportate.

Costei con suo atto de' 6 luglio intimò lealmente essa stessa il notamento delle gioje, che seco aveva, dicendo consister queste in un pajo di *pendenti*, ed una *crocetta* di brillanti consegnatile per solo suo uso, ed ornato, in una *veneziana* di brillanti, che fu l' anello maritale, in un *solitario*, ed un *orologetto* con *laccettino* di oro regalatile dal marito prima di esservi alcuna richiesta di matrimonio, e finalmente in una *spilla* di brillanti regalatale dal cognato (*a*). Si dolse d' infezioni, e mal-

(a) *Produz. fol.* 13.

trattamenti ricevuti, e di esserle stati tolti oltre a quattrocento ducati di danaro estradotale; dedusse ritenersi dal marito senza alcuna cautela il di lei corredo; convenne aver seco portato poca biancheria, ed abiti di uso giornaliero, ma negò di aver mai seco portato contante.

Dopo molte difese, nelle quali il marito si permise le più violente ingiurie, e diffamazioni contro la moglie, il Tribunale civile a' 13 luglio 1820 ordinò il ritorno della moglie alla casa maritale, o la sua rinchiusione in un conservatorio. La condannò pure a restituire i giojelli, e dichiarò non trovar luogo a deliberare sulle domande reciproche di oggetti che il marito dicea trafugati dalla moglie, e sul corredo, e danaro estradotale che questa riclamava.

Sugli appelli interposti avverso questa sentenza da' due contendenti, la G. C. Civile con decisione de' 23 agosto 1820 ora passata in giudicato, ordinò che la moglie fral termine di otto giorni istituisse nelle forme legali il giudizio di separazione personale, *nel quale ciascuno de' conjugi* (disse) *potrà promuovere tutto ciò che crederà di suo dritto, ed attendere la deliberazione del Tribunale. Trascorso inutilmente il detto termine la G. C. provvederà come di dritto su tutti gli oggetti dedotti*

rispettivamente per via di dimando, e di eccezione nel corso della presente contestazione (a).

Intimata una tal decisione, non si mancò dalla moglie d' istituire formalmente il giudizio di separazione, e non ostante l' eccezione d' inammisibilità proposta dal marito, il Tribunale con sentenza de' 18 settembre 1810 ammise la moglie alla pruova delle minacce verbali, e reali ricevute dal marito: dichiarando non esservi luogo a deliberare sulle altre domande vicendevolmente ripetute dal marito per la restituzione delle gioje, e contante, e dalla moglie per lo danaro estradotale, e corredo, per le quali rimandò le parti a provvedersi nella G. C. Civile.

Sugli appelli proposti anche avverso questa sentenza, la G. C. Civile con decisione del 10 novembre 1820 dichiarò inammissibili gli appelli principale ed incidente per quanto riguardava la parte della sentenza che stabiliva la pruova; e per ciò che riguardava le altre contestazioni relative alle gioje, danaro, e corredo, ordinò che la parte più diligente riproducesse la causa all' udienza per la di-

(a) *Fol.* 55.

scussione degli appelli prodotti già avverso la sentenza de' 13 luglio precedente.

Furono in seguito di questa decisione aperte le pruove, e contemporaneamente il marito portò all'udienza della G. C. Civile la discussione degli appelli avverso l' indicata sentenza de' 13 luglio 1820 riguardante le gioje, il corredo, ed il contante.

Allora la G. C. Civile decise su questi oggetti a' 9 dicembre 1820 ne' termini seguenti:

« Attesocchè dopo essersi provocata dal signor Cito l' azione per obbligarsi la signora Ciroffi sua moglie alla restituzione di taluni giojelli che disse di aver seco recati nell' allontanarsi dalla casa del marito, la sig. Ciroffi dichiarò che i soli orecchini, e crocetta di brillanti aveva recato seco di pertinenza del marito, giacchè il solitario, l' orologetto col laccettino, la spilla di brillanti come doni ricevuti prima del matrimonio dovevano riputarsi di sua assoluta proprietà. — Attesochè la dichiarazione della sig. Ciroffi non fu contradetta in giudizio dall' Avvocato Cito, e molto meno fu giustificata la contradizione. — Attesochè non poteva scindersi per giustizia la dichiarazione della sig. Ciroffi Attesochè limitandosi il dritto dell' Avvocato Cito agli orecchini, ed alla crocetta di brillanti, la di

cui restituzione poteva forse riputarsi giusta al tempo in cui fu pronunciata la sentenza del Tribunale Civile, ma dopo essersi dalla sig. Ciroffi introdotto il giudizio di separazione contro al marito non può pendente un tale giudizio privarsi per giustizia la moglie dell' uso, e dell' ornamento di quei due giojelli. — Attesochè ne' due articoli del Codice delle Leggi Civili 228, e 229, è disposto che la perdita del dritto di tutt' i lucri conjugali non può soffrirsi da taluno dei Conjugi se non dopo che abbia avuto luogo la separazione. — Attesochè per la regola che laddove concorra la stessa ragione può bene applicarsi la disposizione della Legge : Quindi è che fra i lucri da uno dei Conjugi accordati all' altro può comprendersi l' uso, e l' ornato delle gioje dato dal marito alla moglie dopo il matrimonio. — Attesochè in fine sebbene sia giusto, che la signora Ciroffi ritenga per suo uso, ed ornato i due giojelli del marito pendente il giudizio di separazione, del pari è giusto che sia il marito cautelato dalla moglie pel valore dei due giojelli che a tenor dei vicendevoli atti giudiziarj ascende a docati mille. — Attesochè tanto sulla biancheria, e sul contante che l' Avvocato Cito pretende dalla signora Ciroffi sua moglie quanto sul corredo, e su i duc. 450.

estradotali, che la moglie pretende dal marito, il Tribunale Civile non ha pronunciato ancora verun dettame definitivo. — Attesochè gli esposti oggetti trovansi dedotti ne' vicendevoli appelli. — Infine attesochè non devonsi privare i contendenti del doppio grado di giurisdizione. Tanto più che trovandosi nel Tribunale Civile introdotto giudizio di separazione fra i conjugi Ciroffi Cito può bene lo stesso Tribunale nella discussione di un tale giudizio pronunciar ciò che sia di giustizia sugli enunciati oggetti dedotti così nell' appello proposto della signora Ciroffi che incidente dell' Avvocato Cito — Per queste considerazioni. La G. Corte Civile in continuazione dell' udienza dei 4 del corrente, intese le parti, ed il Pubblico Ministero nella persona del sig. Roberti, pronunciando definitivamente sull' appellazione prodotta dalla sig. Ciroffi, ed incidente prodotta dall' Avvocato Cito suo marito avverso la sentenza del Tribunale Civile dei 13 luglio del corrente anno, emenda la sentenza sudetta. Quindi dichiara di pertinenza della sig. Ciroffi il solitario, l' oreloggetto col laccettino, e la spilla di brillanti assolvendola dalla restituzione ordinata colla detta sentenza: — Riguardo agli orecchini, ed alla crocetta di brillanti che la stessa sig. Ciroffi dichiarò di appartenere al marito, la G.

Corte ordina che pendente il giudizio di separazione già introdotto i due menzionati giojelli si ritengano dalla sig. Ciroffi per suo uso, ed ornato: con che sia la medesima obbligata fra un mese dal dì dell' intimazione della presente decisione di cautelare l' Avvocato sig. Cito suo marito per la somma di docati mille. — Infine la G. Corte rinvia le parti al Tribunale Civile per l' esame dell' altre azioni vicendevolmente dedotte, cioè da parte dell' Avvocato C.... per il contante e per le biancherie, da parte della sig. Ciroffi per il corredo e per i docati 450 estradotali. Su tale oggetto dal Tribunale Civile ove pende il giudizio di separazione si daranno le provvidenze che per giustizia convengono. Le spese in sospeso ».

Questa è la prima decisione, che viene ora impugnata dal marito col suo ricorso per annullamento.

Intanto fatte le pruove, il Tribunale negò la separazione. In grado di appello avverso questa sentenza, furono profferite dalla G. C. Civile le altre due decisioni, che ora pure si impugnano con ricorso per annullamento. La prima interlocutoria de' 16 febbrajo 1821, è così concepita.

« Attesochè tra i motivi addotti nel dimanda-

re la separazione da suo marito, uno fu quello di aver perduta la salute per infezione venerea comunicatale da detto suo marito: Attesochè il primo giudice nell'ordinare le pruove su i fatti dedotti nella citazione spiegò tutti gli altri motivi per i quali si era dimandata la separazione, ed omise di spiegare quello che riguardava l'infezione sudetta, per cui niuno dei testimoni vi ha interloquito. Attesochè essendo il motivo sudetto molto essenziale, era necessario, che non andasse sfornito di pruova e perciò ha creduto la G. C. di non poter deliberare se prima non sia su tal motivo fatta la pruova, che dal Tribunale è stata omessa. — Perciò la G. Corte in continuazione dall'udienza de' 9 del corrente, intese le parti, ed il sig. De Liso Regio Procuratore Generale, pronunziando preparatoriamente prima di deliberare sul merito della contestazione, e ferme rimanendo le ragioni delle parti allo stato, ammette a provare con testimonj la infezione venerea che dedusse nella sua citazione del dì 4 settembre 1820, e che disse esserle stata comunicata da suo marito, salva la riprnova come di dritto, e delega il sig. Giudice Pedicini a ricevere il giuramento, ed il detto dei testimoni. — Le spese al definitivo ».

L'altra decisione diffinitiva è del giorno 13 Aprile 1821., ed è del tenor seguente.

« È ammisibile l'azione di separazione di corpo? »

« Nell' affermativa, vi concorrono i mezzi ad ammetterla? »

« Ottenuta la reparazione, nella specie a che è tenuto il conjuge succumbente? »

Ammisibilità.

« La legge dichiara estinta l'azione di separazione quando sia avvenuta una conciliazione tra conjugi. La medesima è precisa, esige, che la conciliazione sia avvenuta, e non già solamente tentata, e molto meno desiderata ».

« Il marito perciò non può giovarsi del solo silenzio, e della pazienza della donna, la quale invece di reclamare a' primi oltraggi, abbia divorati in segreto i suoi mali sulla lusinga di ravvedimento, e d'ottenere quella protezione, che la legge gl'impone ».

« Ecco il perchè la stessa legge permette che i nuovi fatti dopo la dichiarata inammissibilità a causa della seguita conciliazione, facciano rivivere gli antichi ».

« Ecco il perchè uniformemente scrivono i comentatori, e costantemente dai Tribunali è stata rigettata l'eccezione dell'inammisibilità non poggiata ad un fatto ben verificato della seguita conciliazione, ma dedotta soltanto da incerta presunzioni ».

« Nella specie, il marito nè punto, nè poco ha provata, come doveva, perchè attore nella eccezione, la seguita conciliazione; ma soltanto dalla di lui pruova si ha che la moglie l'avesse desiderata per non mettere al publico li maltrattamenti, e le ingiurie ricevute ».

Mezzi di separazione.

« I conjugi sono facoltati a domandare reciprocamente la separazione per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi dell'uno verso dell'altro ».

« Costa per fatto de' maltrattamenti non lievi recati dal marito alla moglie. Viene ciò deposto da testimonj d'udito d'epoca non sospetta, e da testimonj presenti, tutti di ogni eccezione maggiori: senzachè il marito per fatti avvenuti nell'interno della casa, per istabilire la contropruova, avesse fatto esaminare i domestici, tuttochè all'attuale di lui servizio, ma testimonj necessarj. Non volle cimentarsi,

dacchè così per la riverenza dovuta al magistrato, che per la religione del giuramento, attestando i fatti seguiti ne' più segreti penetrali della casa, non avessero distrutta la contropruova ».

« Costa anche per fatto, ed emerge dagli stessi atti la diffamazione, ed il publico disprezzo recato dal marito verso la moglie: prescindendo dalla pruova sull' infezione venerea. Di fatti l' ha calunniata di furto: e tale calunnia si è voluta corroborare, sebbene infruttuosamente, colle pubbliche pruove, chiamandovi e giudice di circondario, e periti, e testimonj ».

« Diffamandola di complotto, di perfidia, di mala fede, macchinazioni di seduzioni, e d' immoralità' ».

« Diffamando altresì la di lei madre, perchè presa dalle tavole teatrali, perchè capricciosa, e di cattivi costumi a segno, che il marito sia morto crepato. Diffamazione che ribocca sulla figlia ».

« Rimproverandola in fine più, e più volte di difetti corporali, e d' incapacità di prole cioè per leucorrea, ossia così detto flusso bianco, e per la fistola lagrimosa all' occhio; per cui reiterate volte nel corso del giudizio ha contestato, *che se ciò li fosse stato noto non l' avrebbe mai sposata* ».

4

« L' ha caricata eziandio del più vile disprezzo con iscrivere di fargli scorno, *che siagli moglie, e che la medesima sia divenuta gentildonna per la sola di lui condizione*, quandochè la medesima è ben nata, ricca, e fornita di morale: non avendo saputo additare alcuna di lei leggerezza».

« Con diversi giudicati emessi prima, e dopo del Codice Civile si è costantemente ammessa la diffamazione, ed in particolare la pubblica, come mezzo di separazione personale; e si è ammessa tuttocche la diffamazione sia seguita nel corso del giudizio di separazione ».

« Al caso si ha la pubblica diffamazione della donna, e nel primo stadio del giudizio, dell' irregolari procedure cioè corse prima della formale dimanda di separazione; e nel secondo dalla domanda in poi, nella quale la donna allegò la precedente diffamazione come un mezzo di separazione ».

« La pruova, e gli atti stessi fanno una piena convizione, che la vita comune tra' conjugi contendenti sarebbe insoffribile, e sarebbe esporsi l' uno, e l' altra a tutte le funeste conseguenze d' una società disgraziata ».

Effetti della separazione.

« La legge prescrive, che quando la separazione sia avvenuta per causa del marito, la moglie riprende tutt'i frutti della dote: e nel caso, che fossero insufficienti al di lei sostentamento il marito sia obbligato ad assegnarle un supplemento per alimenti. Al caso la donna con li frutti dotali può comodamente sostenersi ».

« Dietro di queste osservazioni, inteso il P. G. S. de Stefano nelle sue uniformi conclusioni ».

« La G. C. facendo dritto all'appello principale della sig. Ciroffi, e rigettando l'incidente del sig. Cito alle sentenze de' 18 settembre 1820, e de 15 gennaro 1821 dichiara la separazione di corpi tra essi conjugi. Ordina quindi, che l'amministrazione, e frutti della dote della stessa sig. Ciroffi alla medesima si appartenga, e che dal giorno in cui gl'istessi frutti cederanno a beneficio di essa sig. Ciroffi, cessi la prestazione alimentaria, a cui il marito con decisione de' 16 novembre 1820 fu condannato ».
« Le spese compensate tra conjugi ».

Avverso queste decisioni il marito ha prodotto un solo ricorso per annullamento con un deposito solo, dicendole l'una dall'altra dipendente.

Per parte della moglie si sosterrà ne' quattro Capi, de' quali la presente difesa è composta:

1.° Che il ricorso sia irricettibile.

2. 3. 4. Subordinatamente che non sieno sussistenti i mezzi di annullamento presentati avverso le decisioni de' giorni 9 dicembre 1820, 16 febbrajo, e 13 aprile 1821.

La quistione che fu portata innanzi alla G. C. Civile, quando essa emise la sua decisione de' 9 dicembre 1820 riguardava le domande del marito per la restituzione de' giojelli, e delle biancherie, che diceva asportate dalla moglie, e la riconvenzione di costei per lo danaro estradotale ed il corredo, che si doleva essersi dal marito appropriato. Questi sono gli oggetti, su' quali unicamente pronunciò allora la G. C. Civile.

CAPO I.

Irricettibilità del ricorso.

L' Art. 589 delle leggi di rito ha così disposto:

Potranno con un solo ricorso, e con un solo deposito impugnarsi più decisioni pronunciate nello stesso giudizio, purchè una sia dipendente dall' altra.

Per godere di questo favor della legge, bisogna adunque 1.° che uno sia il giudizio, 2.° che le decisioni, le quali s' impugnano, sieno l' una dall' altra dipendente.

Or uno è il giudizio quando si verifichino i ben noti estremi della legge, cioè che esso si agiti *inter easdem personas, de eadem re, et ex eadem petendi caussa.* Ma se queste circostanze strettamente non concorrono, non può certamente sostenersi che il giudizio sia uno.

Nella specie è evidente che il giudizio diffinito colla decisione de' 9 dicembre 1820 non è un solo con quello diffinito dalle altre due decisioni. È vero che le persone erano le stesse; ma basta leggere le conclusioni che presero le parti, per convincersi che non vi fu alcuna identità nè di cosa, nè di ragioni.

Al contrario tutt' altro fu il soggetto di litigio, per lo quale emise la stessa G. C. le altre due decisioni l' una de' 16. Febbrajo l'altra de' 13. Aprile 1821. Trattossi allora solamente di accordare o negare la seperazione personale fra' conjugi, nè ad altro che a questo solo oggetto furono dirette le rispettive conclusioni de' contendenti, e le disposizioni della G. C.

Sicchè è chiaro che non è un solo il giudizio, in cui la decisioni inpugnate furono rese; ciò che apparisce anche materialmente dall' esser la prima scritta nel numero del ruolo 9906 e le altre due in un numero diverso 10869. Non potevano dunque con un solo ricorso impugnarsi, e con un solo deposito. Ed è tanto vero che due distinti, e non un solo è il giudizio, che come abbiamo già visto, avendo il marito cumulato l' appello avverso la sentenza che riguardava l' ammissione delle pruove, colle domande tendenti a riaver le gioje, ed il supposto contante, la G. C. Civile colla sua decisione de' 10 Novembre 1820 passata in giudicato ebbe cura di distinguer l' un giudizio dell' altro: pronunciando quindi l' innammissibilità dell' appello perciò che riguarda le pruove, ordinò che per l' oggetto dell' altro giudizio, che riguardava le gioje, le parti si provvedessero

per la discussione dell' appello prodotto avverso la sentenza de' 13 luglio, e scritto sotto altro numero del ruolo.

Supponendo anche per un istante uno il giudizio, non vi sarebbe giammai l' altra circostanza di rigore voluta pur dalla legge, cioè che l' una decisione fosse dell' altra dipendente. Tali possono invero considerarsi le due ultime, ma come mai potrà sostenersi che queste, o una di loro almeno, dipenda da quella de' 9 dicembre 1820?

E quale influenza potrebbe mai ravvisarsi della decisione relativa a' giojelli, al contante, al corredo sulle decisioni che ammettono prima le pruove, e poi la separazion personale, o viceversa?

Una decisione è dipendente da un' altra, quando ne è per così dire la necessaria conseguenza; quando la prima ha colla sua disposizione preparata, ed annunciata quella della seconda, la quale deve quindi considerarsene come il compimento. Converremo volentieri, che non è sempre necessario perchè vi sia dipendenza fra due decisioni che la prima sia semplicemente preparatoria, o interlocutoria, e la seconda diffinitiva. Possono due decisioni aver ambedue forza di diffinitiva, ed esser ciò non ostante l' una dall' altra dipendente, come nell' esempio seguente arrecato da un nostro riputato forense: *utpu-*

ta in judicio rescissionis contractus compilato processu, decretum interponi solitum, quod NN. conventus solvat tertias infra dies . . . alias providebitur super petita rescissione contractus; cujusmodi decretum vim definitivi habet, cum taliter declaratur verum debitum, exceptionibus jam rejectis, teste D. Capyc. latr. decis. 96. *num.* 19. 23. *et* 24. *adde Delenzuelam cons.* 6. *num.* 27. *per eadem tamen interlocutoria decreta in totum non determinatur caussa principalis, conventum condemnando vel absolvendo* (*a*). Di questi decreti diceva con ragione il citato Capecelatro: *Praedicta praecepta sive decreta non decidunt rescissionem, sed minantur sententiam*, e ciò perchè dopo di essi *aliquid remanet agendum, et speratur alia sententia ab eodem judice* (*b*).

Nel caso, di cui si disputa, la decisione sulle gioje nessuna influenza ebbe nè aver poteva su' motivi di ammettere o rigettar la separazione. Dunque non può dirsi che da essa dipendono le due successive relative alla separazione.

È vero che perciò che riguarda la biancheria,

(a) *De Rosa Civ. decr. prax. p.* 11. *c.* 3. *n.* 15. *p.* 250.

(b) *Capyc. lat. dec.* 96. *n.* 17. *et* 19.

ed il contante, la G. C. rimandò le parti innanzi a' primi giudici, e credè potersi su questi oggetti pronunciare nel trattarsi della separazione; ma è pure in fatto costante che discutendosi la domanda di separazione, niuno de' contendenti prese conclusione sugli oggetti suddetti. Sicchè col proprio fatto convennero che l' un oggetto era assolutamente dall' altri indipendente.

CAPO II.

Esame de' mezzi di annullamento prodotti avverso la decisione de' 9 dicembre 1820.

Questi mezzi si riducono a' seguenti:

1. *Mezzo.* Violazione dell' art. 1310, ed 817 fino all' 828 delle leggi civili per non essersi dalla G.C. pronunziato se le cause allegate dalla moglie le davano la proprietà de' giojelli, che la G. C. dichiarò di appartenere alla medesima, e se vi era una legge qualunque che permettesse che una moglie potesse far suo, sotto asserzione di donazione, ciò che ella stessa confessava di non aver mai acquistato se non come proprietà del ricorrente.

Risposta. Il ricorrente suppone un fatto, che non è esatto. Egli allega una confessione della moglie di aver acquistato gli oggetti in contesa, come proprietà del ricorrente medesimo.

Noi rammentiamo, che al contrario la moglie nell'intimare essa stessa il notamento degli oggetti, che aveva seco, distinse i pendenti, e la crocetta che disse a lei consegnati per suo uso ed ornato, dalla veneziana di brillanti, che disse essere stata l'anello maritale, dal solitario ed orologetto con laccettino di oro che dichiarò a lei regalato dal marito prima di esservi alcuna richiesta del matrimonio, e dalla spilla di brillanti, che dichiarò aver ricevuta in dono dal cognato. Ove è dunque la confessione, che i giojelli che la G. C. civile ha dichiarati di sua proprietà, e che si riducono al solo solitario, orologetto con laccettino, e spilla, sieno stati da lei acquistati come proprietà del ricorrente?

Questa confessione, la quale d'altra parte sarebbe assurda e contradittoria, non esiste punto: ed il giudice del fatto ha anzi nelle sue considerazioni ravvisata a ragione l'esistenza della confessione contraria, la quale non poteva scindersi a danno di chi l'aveva fatta.

E quindi non solo non si è violato, ma si è

anzi ben applicato l'art. 1310 delle Leggi Civili; il quale vieta appunto che una confessione si scinda in pregiudizio di chi l'ha fatta; come nella specie far vorrebbe il marito, prevalendosi di quella parte della confessione che assicura esser le gioje presso la moglie per ripeterle da lei, e rigettando quella parte, colla quale formalmente, come si è visto, la moglie dichiara esser sue.

Non si sa poi comprendere come possansi esser violati gli art. 817 fino all'828 relativi alla capacità di acquistare per donazione. Dicesi invero nell'art. 821 che la donna maritata non può donare, ma nè ivi nè altrove è detto che non sia capace di acquistare. Molto meno poi si dice incapace di acquistare una donna prima del suo matrimonio, epoca in cui i giojelli furono dati in dotio alla sig. Ciroffi nè alcun' altra disposizione d' incapacità contenuta ne' detti articoli si applica alla specie: onde li crediamo citati per semplice distrazione.

2. *Mezzo.* Violazione dell' art. 956. delle leggi di rito, ov'è scritto che debbonsi alla donna durante il giudizio di separazione gli oggetti di uso giornaliero, quali si dice non essere i giojelli.

Risposta. Questo mezzo è poco rispettoso per la corta Suprema, la quale non discenderà certa-

mente ad esaminare quali oggetti debbonsi dir o no di un uso giornaliero. Il giudice del fatto non è per questa parte soggetto a censura della corte Suprema, e nessuna legge può mai violare, quando in considerazione delle particolari circostanze accorda o nega ad una moglie, durante il giudizio di separazione, l' uso giornaliero di taluni oggetti, che non si dubita, come nella specie, essere stati destinati al di lei uso ed ornato. Oltre a ciò questo mezzo, ove valesse, sarebbe esaurito dalla seguita separazione, dopo la quale il conjuge vittorioso ha dritto non solo ad aver gli oggetti *di suo uso giornaliero*, ma a tutti i *lucri accordatigli* (a), fra' quali non può dubitarsi che vada compreso l' uso ed ornato de' giojelli fatti espressamente per lui.

3. *Mezzo*. Dicesi contraddittoria la decisione, perchè vi si legge che la confessione della moglie non fu contraddetta dal marito, nè la contraddizione giustificata. E si soggiunge che la domanda di questi oggetti equivaleva ad una solenne contraddizione.

Risposta. Rileggansi le considerazioni della G. C. da noi già sopra trascritta, e si vedrà che

---

(a) [illegible] 223 delle leggi Civili [illegible]

alcuna contraddizione non v' è in esse. La G. C. non dissimula la domanda fatta dal marito, osserva però ch' essa fu fatta senza alcuna pruova, nè principio alcuno di pruova; che fu seguita della leale confessioue della moglie, la quale divenne quindi il solo titolo del marito, per parte del quale, e dopo di questa non vi fu nè contraddizione nè giustificazione contraria. Conchiude da ciò che non poteva scindersi la dichiarazione in danno di chi fatta l'aveva. Presaunsi i fatti, de' quali non può dubitarsi, la conclusione, come si osserva facilmente, è legale, e scritta letteralmente nell' articolo 1310 delle Leggi Civili.

4. *Mezzo.* Si duole il marito che la G. C. Civile abbia rinviate le parti nuovamente innanzi a' primi giudici per le biancherie, e contanti, mentre questi avevano già pronunziato.

Risposta. I primi giudici avevano su tali quistioni dichiarato che non *viera luogo a deliberare.* La G. C. Civile trovò regolare questa deliberazione, giacchè disse chiaramente nelle considerazioni che potrassi dal tribunale pronunciare su tali oggetti *nella discussione del giudizio di separazion personale.* Fece quindi salve le ragioni alle parti, onde avanzar le loro domande su quelli argomenti, decisa la separazione.

Così giudicando, poichè la G. C. Civile non ha per nulla pregiudicato al merito delle ragioni de' contendenti, e le ha anzi lasciate nel loro pieno vigore, la sua disposizione è puramente interlocutoria, e quindi non suscettiva di ricorso per annullamento, se non dopo la diffinitiva. Adempito dunque che sarà il *motivo* fatto dalla G. C., ora che il giudizio di separazione è terminato, potrà solo provocarsi su questi oggetti la sua decisione diffinitiva, prima della quale qualunque dimanda di annullamento è prematura, ed inammissibile.

CAPO III.

Esame de' mezzi prodotti avverso la decisione de' 16 febbrajo 1821.

Il motivo, per cui si duole il ricorrente della decisione de' 16 febbrajo 1821 è perchè a suo dire il contagio celtico non fu mai cagione di separazion personale. Quindi crede essersi violato l'art. 220 delle Leggi Civili.

Noi riserbandoci nel capo seguente di esaminare se la Corte Suprema possa senza derogare alla sublimità delle sue attribuzioni discendere ad un esa-

me, che è solo proprio del giudice del fatto, ci limitiamo per ora ad osservare, che la regola tanto sicuramente stabilita di non poter esser la lue causa di separazione, non è sussitente.

In primo luogo male a proposito vorrebbe trarsi argomento dalle disposizioni di Alessandro III con cui vieta la separazione personale del conjuge affetto di lebbra. Questo male non essendo che una disgrazia non imputabile a chi lo soffre, non devesi accrescere una tal disgrazia con una pena non meritata.

Fra gli scrittori dell' antico foro che hanno creduta la lue causa di separazione può citarsi il Brouver: *si maritus laboret morbo gallico, aut suspicio sit perpetrati adulterii* (*a*). Il Voet la crede sufficiente a sciogliere gli sponsali: *si alteruret lepra laboret, aut lue venerea* (*b*).

Sotto l' impero del Codice Civile le infezioni sono spesso state considerate come causa di separazion personale, come per esempio nella decisione pronunciata dalla Corte d' Appello di Besanson fra

(a) *De jure connub. lib.* 2. *c.* 29.
(b) *Ad Pand. l.* XXIII. *tit.* 1. *n.* 15.

Lami e sua moglie, e riferita nella giurisprudenza del Codice Civile (a), precisamente quando una tal causa è unita ad altri mezzi, poichè, come fu osservato nella citata decisione, *il complesso di tutti i richiami della* (moglie) *convenuta contro suo marito produrrebbe un sufficiente motivo di separazione personale, quando anche niuno di essi bastasse in particolare per motivare una tale separazione.*

Ma a che trattenirci su tale assunto, quando la G. C. Civile, come si è visto, trovò ben altri motivi, onde accordar la separazione colla terza sua decisione, della quale passiamo a far l'esame?

CAPO IV.

Esame de' mezzi di annullamento prodotti avverso la decisione de' 13 *aprile* 1821.

Senza annojare i rispettabili Signori Consiglieri colla enumerazione de' mezzi proposti, ad uno ad uno, noi li divideremo in due classi, i primi riguardanti

(a) *tom.* XI. pag. 206.

l'inammissibilità dell' azione sostenuta dal marito per una pretesa riconciliazione: ed i secondi su' fatti che hanno indotta la G. C. ad accordar la separazione.

I. *Inammisibilità della domanda.*

Il marito sostenne inammisibile la domanda di separazione perchè i fatti allegati l'avevano a suo dire preceduta di dieci o dodici mesi.

Si rispose per parte della moglie, e così fu pure giudicato dal Tribunale Civile non meno che dalla G. C., che l'azione di separazione è dalla legge dichiarata estinta quando sia *avvenuta una conciliazione.*

La legge esige che la conciliazione sia *avvenuta*, e non già solamente *tentata*, e molto meno *desiderata*. La pruova di ciò doveva essere a carico del marito, che se ne giova, come di una eccezione (*a*), ed egli non ne ha fatta alcuna.

Il solo silenzio, e pazienza delle moglie, la quale dopo i gravi fatti, che avrebbero potuto dar luogo alle più giuste doglianze, ha per qualche tem-

(a) *Art.* 224. *l. c.*

po coabitato col marito, non possono giovare, sì perchè i nuovi fatti, che hanno esaurita ogni pazienza, fanno per legge rivivere gli antichi (*a*), sì perchè corre una gran differenza fral certo avvenimento di una seguita conciliazione, il quale può estinguere l' azione, e la semplice lodevole pazienza, che una moglie saggia oppone per quanto maggior tempo ella può, alle ingiurie che soffre da colui che per legge è nel dovere di proteggerla (*b*).

La consueta difesa (ha scritto a questo proposito il Pigeau (*c*)) *del reo convenuto in simili casi è di dividere i fatti nuovi da' vecchi, d'impugnar questi colla riconciliazione, affinchè i nuovi restando isolati abbiano niuna forza, e la prova di essi venga più difficilmente ammessa; ma la giustizia accoglie sempre favorevolmente un conjuge, che invece di reclamare a' primi oltraggi, ha divorati in segreto i suoi mali, e non ha fatto ad essa ricorso, se non quando il suo conjuge ha fatto comprendere che la pazienza*

(a) *Art.* 224. *Leggi Civ.*
(b) *Art.* 202. *Leggi Civ.*
(c)

invece di essere stata un rimedio a' suoi furori, ha servito all' opposto ad essi di alimento.

Infatti lo stile costante delle decisioni, che hanno avuto luogo in questa materia, è stato sempre di rigettare l'eccezione dell'inammisibilità, tutte le volte ch'essa non era fondata sopra un fatto ben verificato di seguita conciliazione, ma voleva solo dedursi da incerte presunzioni. La Corte di Appello di Besanson nella causa di Lami decise che la coabitazione *continuata della moglie non è una prova di riconciliazione* (a), ed in altra occasione dalla Corte di Appello di Nimes non fu tale riputata neppure la avvenuta gravidanza della moglie (b). Lo stesso ritorno alla casa maritale, avvenuto sotto riserva, dopo i fatti di cattivi trattamenti, non è punto stata stimata una conciliazione (c).

Queste cose rispondono bastantemente a tutto ciò che si è voluto ripetere nel ricorso circa la pretesa inammisibilità dell' azione.

(a) *Giurispr. del Cod. Civile vol. XI. p.* 205.

(b) *L. c. tom. XXII. p.* 117.

(c) *Sirey Cod. Civ. annoté art.* 272. *p.* 5.

2. *Motivi di separazione.*

Tutti i mezzi di annullamento addotti contro quella parte della decisione, che esprime la piena convizione de' giudici pe' fatti allegati dalla moglie, ed il loro sentimento sulla gravità di questi, atta a produrre la separazione personale, non ci sembrano punto doversi accogliere dalla giustizia dalla Corte Suprema.

Questo Augusto Consesso è stabilito (dice la legge) *per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le G. Corti, i Tribunali, ed i giudici, che se ne fossero allontanati* (*a*). Quindi esso giudica *non dell'interesse de' litiganti, ma di quello della legge, ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni, e delle sentenze delle G. Corti, e de' tribunali, col solo oggetto se sieno, o no, conformi alla legge* (*b*).

Ora il persuadersi che un fatto sia o no avvenuto, non è violare alcuna legge, e quindi senza mancare a' principj elementari la convizione del giu-

---

(a) *Art.* 112. *della legge de'* 29 *Maggio* 1817.

(b) *Art.* 113. *della legge sud.*

dice del fatto non può cadere sotto la censura della Suprema Corte, vindice solo della osservanza della legge. Quando anche il giudice del fatto avesse errato in esso, il suo errore formerebbe un *mal giudicato*, ma non potrebbe mai dirsi violazione di una legge.

Nel modo stesso, quando la legge, come nella specie, ammettendo per causa di separazione personale gli *eccessi*, *sevizie*, ed *ingiurie gravi*, non ne ha definita la qualità, è evidente che essa si è perciò riportata al prudente arbitrio del giudice del fatto, e che costui decidendo che il tale, o tale altro fatto è o non è grave abbastanza per produrre la separazion personale non viola, nè può violare alcuna legge: poichè niuna ne esiste che definisca quali debbano o no riputarsi ingiurie *gravi*, ed atte a produrre la separazione.

Questi principj non incontrano alcuna difficoltà nello stile costante di giudicare adottato sotto l'impero del Codice Civile. Fra mille esempj di decisioni, che addurre qui si potrebbero sull' assunto, ci basta citare quella che si legge nella collezione del Denevers (a), intervenuta il giorno 25 Maggio

(a) *Anno* 1808. *parte I. p.* 272.

1808 nella Corte di Cassazione di Francia. Lagnavasi in essa il sig. Desmorandais che la Corte di Appello di Rennes avesse qualificate di gravi ingiurie taluni semplici maltrattamenti, che non offrivano quel carattere di gravità che la legge richiede per la separazion personale.

Ma (osserva a questo proposito il lodato sig. Denevers) *non appartiene forse a' giudici di prima istanza, e di appello il decidere sovranamente se i fatti allegati dalla moglie erano abbastanza gravi per autorizzarla a richiedere la separazione personole? Non potevasi più* (soggiugne lo stesso Giureconsulto) *formare su questo punto alcun serio dubbio.* Ed infatti la corte di Cassazione senza entrare in alcun esame delle cose che dicevansi circa la gravità de' fatti, rigettò il ricorso: *Atteso che il risultato delle pruove ordinate in materia di separazione, ed il diffinire la sufficienza e gravità de' fatti allegati dagli sposi per farla pronunciare, e di quelli di riconciliazione tendenti a far rigettare le domande di tal genere, appartengono esclusivamente a' giudici del fatto; ciochè risponde a sufficienza a tutti i mezzi del ricorso etc.*

I dotti redattori della giurisprudenza del Codice

Civile riferendo la decisione medesima notano che *esiste un gran numero di sentenze della Corte suprema, che consacrano lo stesso principio* (*a*), e quindi il Sirey lo ha riferito, come un assioma da non incontrare più alcun serio dubbio, nelle sue annotazioni all' art. 231. del Codice Civile:

La decisione de' Giudici di appello su ciò che costituisce gli eccessi, sevizie, o ingiurie gravi in materia di divorzio, (e quindi a più forte ragione di separazione personale) *non può offrire un mezzo di cassazione.*

La nostra Corte suprema di giustizia è stata sempre assai diligente a pronunciare e proclamare la stessa teoria, cioè che il giudizio su' fatti, ed il prudente arbitrio lasciato in taluni casi dalla legge al giudice, non può dar luogo ad annullamento, come precisamente rilevasi dalle sue decisioni nella causa fra Giliberti e Nadi (*b*) ed in altre (*c*).

Quando dunque il ricorrente si duole che la G. C. Civile ha riguardate come ingiurie gravi non

---

(a) *Vol. XXI. p.* 82.

(b) *Serie delle decis. Civili tom.* 1. *p.* 266.

(c) *L. c. p.* 13.

solo i maltrattamenti reali deposti da testimoni di udito in epoca non sospetta, etutt da presenti, i di ogni eccezione maggiori, ma anche la diffamazione pubblica pel furto, di cui egli ha accagionata la moglie, le ingiurie scritte verso di lei, e di sua madre, la derisione e disprezzo de' di lei difetti corporali, pe' quali è giunto a scrivere che se fossero stati a lui noti non l'avrebbe sposata, il pubblico disprezzo, con cui ha detto che la moglie è divenuta gentildonna per la sola condizione del marito; egli allega cose che la Corte Suprema non può certamente riguardare come violazione delle leggi.

Ci si permetta, ciò non ostante, di osservare che quando la Corte Suprema potesse pure discendere in questo esame, le cose che dice il marito, neppur meriterebbero ascolto. Quale idea convien dunque formarsi delle gravi ingiurie, se per tali non si ammettono quelle riconosciute dalla G. C. Civile nelle sue considerazioni, già da noi sopra trascritte?

Se fatti di tal natura quali son quelli rammentati dalla G. C. meritano o nò il nome di gravi ingiurie, lo dice abbastanza il buon senso, ed ove a questo volessero aggiugnersi le più rispettabili autorità legali, queste non mancherebbero a confermarlo. *Injuriam autem* (ha scritto Ulpiano) *fieri La-*

beo ait aut re, aut verbis: re, quoties manus inferuntur: verbis autem, quoties non manus infruntur, convicium fit (a). Giustamente adunque la G. C. Civile ha riputate ingiurie i maltrattamenti non lievi recati dal marito alla moglie *deposti da testimoni di udito di epoca non sospetta, e da testimoni presenti, tutti di ogni eccezione maggiori*, non che la pubblica diffamazione, poichè a senso della legge son queste appunto le ingiurie che si fanno *re et verbis*.

Le prime di queste ingiurie, cioè i maltrattamenti reali, dalle stesse leggi Romane erano anche sole considerate come cagion di ripudio: *Si se verberibus, quae ingenuis aliena sunt*, (maritum) *afficientem probaverit* (b). Debbono dunque esserlo assai più quando sono accompagnate pure dalle verbali.

In quanto poi alla gravità delle ingiurie niuno può dubitare che essa è relativa, e varia secondo le diverse circostanze, e le qualità delle persone. *Atrocem autem injuriam* (così lo stesso Ulpiano)

(a) *L.* 1. §. 1. *D. de injur.*
(b) *L.* 8. §. 2. *C. de repud.*

aut persona, aut tempore, aut re ipsa fieri Labeo ait. Persona atrocior injuria fit, ut cum magistratui, cum parenti, patrono fiat. Tempore si ludis, et in conspectu, nam praetoris in conspectu an in solitudine facta sit, multum interesse ait: quia atrocior est, quae in conspectu fiat. Re atrocem injuriam haberi Labeo ait, ut puta si vulnus illatum, aut os percussum sit (*a*). Ed è pur conseguenza di questo principio che le ingiurie inferite alla propria moglie, in particolare innocente, sono assai più gravi di qualunque altra: *Omnia admissa in patronum, patronive filium, patrem, propinquum, maritum, uxorem ceterasque necessitudines gravius vindicanda sunt quam in extraneos* (*b*).

Giustamente adunque la legge si è servita di espressioni generali, e ne ha lasciata al senno de' giudici l'applicazione; *Tale atto* (dice un riputato scrittore (*c*)) *deve esser giudicato un delitto imperdonabile a conjugi di una certa condizione, o in certe cir-*

(a) *L.* 7. §. 8. *D. de injur.*
(b) *L.* 28. §. 8. *D. de poenis.*
(c) *Pigeau tom. IV. p.* 373.

constanze, mentre l' atto medesimo tra conjugi di un' altra condizione, o in circonstanze diverse, non può essere riguardato come cagione ordinaria di separazione.

Fralle circostanze che determinano più specialmente la gravità delle ingiurie, la principale a nostro avviso è quella di conoscere se innocente, o rea di qualche colpa è la moglie. Non può cader dubbio, che le ingiurie inferite ad una donna costumata e savia, sono assai più gravi di quelle, che un' altra può aver provocate colla sua cattiva condotta. Se fosse necessario provar questa massima con alcuna autorità, potrebbe citarsi la decisione della Corte di Cassazione rammentatata dal Sirey (*a*), la quale la ha roborata dell' autorità del giudicato.

Nè queste disposizioni credersi debbono solo proprie delle ultime leggi. Erano esse ugualmente riconoscinte nelle antiche. *Alias vero caussas saevitiae, ob quas matrimonium solvi possit arbitrio judicis, qui pro qualitate personarum, et ingeniorum diversitate eas aestimare debet, referunt Menochius de arbitrar. dict. cas.* 138. *n.* 8. *Vela*

(a) *All' art.* 231. *del Codice Civile n.* 7.

dissert. 11. Così un nostro riputato forense (*a*), il quale nello stesso luogo chiaramente insegna che tutti i maltrattamenti del marito si sono sempre avuti per cagione di separazion personale: *Debet enim vir uxorem affectione maritali tractare, ut praecipit D. Paul. ad Ephes. cap. 3. et ad Colossens. Cap. 3. Nec debet illi imperare ut dominus rei possessae, sed ut animus corpori: vitium enim uxoris, juxta Gellium Noct. Attic. lib. 1. c. 17. aut tollendum, aut ferendum: qui tollit, uxorem commodiorem praestat: qui fert, se meliorem reddit, et sicut servi non pugnis, sed verbis sunt corrigendi, L. 1. §. dispiciamus L. 2. §. dominorum D. de his qui sunt sui; eo magis uxor, quae socia divini et humani juris appellatur L. 1. ff. de rit. nupt. maritali affectione est pertractanda: saevitia enim nimia, culpam semper in se continet. L. praeceptoris ff. ad L. Aquil. Juste ergo ob nimiam saevitiam viri divortium fit, quoad cohabitationem; imo in hoc casu specialiter maritus spoliatus non restituitur, cap. ex con questo c. literas de rest. spol.* (*b*).

(a) *Sorge tom. X. p.* 414. *n.* 12.
(b) *L. c. p.* 414. *n.* 10.

Il Voet ha enumerato fralle cause della separazione anche la soverchia durezza del marito, e le sole abituali dissensioni: *Ob nimiam saevitiam atque duritiam conjugis in conjugem, aut rixas dissensionesque perpetuas, aut imminens alteri ab altero vitae periculum, cohabitatio conjugum ad unius petitionem auctoritate publica dirimi, adeoque separatio thori et mensae fieri potest, manente interim illaeso ipsius matrimonii vinculo, ac interdictis utrique aliis nuptiis* (a).

Tutti poi convengono che l'odio estremo mostrato da un marito sia la più giusta cagione di separazione: *Si vero odio capitali vir persequatur uxorem, tunc divortium faciendum est, mulierque debet deponi apud honestas matronas, nec exponenda est periculo, etiam cautione severitatis a viro oblata* (b).

Quando dunque la G. C. Civile ha ammessi i gravi maltrattamenti, la diffamazione pubblica, ed il più vile disprezzo usato dal marito come cause di separazione, essa si è strettamente conformata a'

(a) *Ad Pand. lib. XXIV. t. 2. n. 16.*
(b) *Sorge l. c. n. 12.*

principj ricevuti e presso gli antichi, e presso i più recenti Scrittori del Foro. E ben singolar cosa è il vedere negato francamente nel ricorso, che la pubblica diffamazione ed il disprezzo, cioè le ingiurie più gravi di tutte non sieno mai state cause di separazion personale. Abbiamo già osservata l'antica giurisprudenza su tal proposito, la quale ammetteva in taluni casi anche le dissensioni, e sempre l'odio esternato dall' uno de' conjugi come causa di separazione. Infatti la vita comune fra due persone, l'una delle quali ha gravemente attaccato l'onore dell'altra, diviene insopportabile. Nè il conjuge accusatore può trattar con amicizia quello, di cui ha oltraggiata la fama, nè questo può vedere con indifferenza il suo accusatore continuamente innanzi a' suoi occhi. Nasce quindi quel dilemma invincibile, di cui fece uso il Sig. Daguesseau per provar necessaria la separazione fra due conjugi, l' uno de' quali, come nella nostra specie, aveva con gravi accuse attaccato l'onor dell' altro.

Se la reclamante, ha detto questo illustre Magistrato, *fosse convinta di un delitto sì meritevole di esser punito, suo marito tenterebbe egli di opporsi alla separazione? Sarebbe egli così cieco di voler tenere nella propria casa una don-*

na capace di un tanto eccesso? . . . . . E nel caso diverso potrà egli ricusar ad una donna ingiustamente accusata la giusta soddisfazione di separarsi per sempre da un consorte, che ha voluto disonorarla con una sì atroce calunnia? Sarà dessa obbligata a soffrire tutta la sua vita innanzi a' suoi occhi il suo accusatore? Si dovranno forse lasciare esposti l' uno e l' altra a tutte le funeste conseguenze di una società disgraziata, che farebbe il supplizio dell' innocente maggiore eziandio di quello del colpevole?

Ci si permetta di brevemente rammentare i diversi giudicati, i quali hanno costantemente ammessa la diffamazione, ed in particolare la pubblica, come mezzo di separazione personale.

Prima del Codice Civile può citarsi l' esempio della Sig. Monnet, la quale fu separata dal suo marito, solo perchè costui l' aveva diffamata per donna di cattivi costumi, e senza provarlo l' aveva accagionata di averlo voluto avvelenare. Nell' anno 1782 si citano due altri arresti, i quali per la stessa cagione della diffamazione ordinarono la separazione (a).

(a) *Repert. de jurisprud. V. Separazione* §. 1. n. 2.

Sotto l'impero del Codice Civile infiniti e costanti sono gli esempj di siffatta giurisprudenza. Rammentiamone alcuni:

Nella causa di Lami da noi altra volta rammentata, la Corte di appello di Besanson pronunziò la separazione in particolare sul motivo che le ingiurie del marito risultavano da una *accusa calunniosa, da lui intentata quantunque civilmente, per spogliare la convenuta de' fondi commerciali* (a).

La Corte di appello di Poitiers sulla semplice pruova fatta dalla moglie, che suo marito si era lagnato con alcune persone della cattiva condotta di lei, e delle sue intelligenze con altra persona, sebbene il marito provasse il fatto esser vero, pure ammise la separazione a' 21 gennajo 1808: considerando *che l' esame provava sufficientemente la diffamazione fatta dal marito* (b).

Dalle note al Codice Civile fatte dal Sirey raccogliamo essersi spesso deciso, che le sole imputazioni fatte alla moglie in qualche lettera confidenziale si sono riputate ingiurie gravi nel senso delle

---

(a) G*iurispr. del Cod. Civ. tom.* 11. *p.* 206.
(b) *L. c. tom* 20. *p.* 326. 327.

leggi di separazione (*a*), in particolare se queste lettere essendosi moltiplicate hanno resa pubblica la diffamazione (*b*).

A ragione dunque la G. C. Civile ha accolto un mezzo tanto grave di separazione, tanto più non essendo, come già si è detto, il solo, ma riunito a quello de' gravi maltrattamenti, i quali soli bastavano a farla pronunziare.

Non debbo tralasciare prima di chiuder la presente difesa di far menzione di una pretesa violazione di giudicato, che pur si allega dal marito contro la decisione de' 13 aprile 1821. Doveva, egli dice, la G. C. poichè era finito il giudizio di separazione disporre la restituzione delle gioje, di cui aveva, pendente quel giudizio, accordato l'uso alla moglie colla sua precedente decisione de' 9 dicembre 1820, e non avendolo fatto ha violato questo giudicato. Più risposte. Questo mezzo, se sussistesse, darebbe luogo a ricorso per ritrattazione, e non per annullamento (*c*). Ma esso è pienamente insussisten-

(a) *N. 4. all' art.* 231.
(b) *L. c. n.* 5.
(c) *Art.* 544. *n.* 5. *delle leggi di rito.*

te. 1.° perchè il precedente giudicato importava semplicemente che si sarebbe deciso sull' uso de' giojelli dopo il giudizio di separazioue, e non già contemporaneamente con questo : ciò che esige una nuova decisione. 2.° poichè ciò è tanto vero, che lo stesso ricorrente nessuna conclusione prese su tale oggetto all' udienza della G. C. Civile, e quindi non può ora dolersi che non gli sia stato accordato, ciò che non ha domandato ; essendo certo dritto che niuno può mai ottener dal giudice al di là della domanda.

CONCHIUSIONE.

Il ricorso è irricettibile. Subordinatamente alcuno de' mezzi addotti non ha forza da rovesciar le decisioni impugnate. Considerazioni di altra natura, dettate dalla intima conoscenza del cuore umano, ed approvate dalle più rispettabili autorità degli Scrittori del Foro esigono pure che la separazione personale si conservi fra due conjugi, di cui dopo tutti gli avvenimenti verificati, la riunione formerebbe il supplizio, e la rovina.